Consorzio nazionale di raccolta e trattamento
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE VIII - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche»

(C. 3133 Governo)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE CONOE

26 Ottobre 2026

Sede legale: Via Cola di Rienzo, 180 - 00192 Roma
Tel. + 39 06 -87.65.44.15 – Fax +39 06 -87.65.40.96 – sederoma@conoe.it –
presidenza@conoe.it – conoe@lamiapec.it – www.conoe.it - P.I. e C.F. 05602831009

Premessa

Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, oggetto del disegno di legge di conversione in esame, persegue, tra le proprie finalità, l'obiettivo di promuovere l'economia circolare e le politiche climatiche, attraverso la revisione di alcune disposizioni ambientali. Si tratta di obiettivi strategici non solo sotto il profilo della tutela dell'ambiente, che rappresenta una priorità per il Paese, ma anche sotto quello delle politiche economiche e industriali.

Le filiere che contribuiscono concretamente alla transizione ecologica e circolare costituiscono, infatti, ambiti di rilievo per il sistema economico e produttivo nazionale, sia per il valore delle attività che le compongono, sia per il contributo che possono offrire al raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici.

In tale contesto, l'articolo 4 del provvedimento introduce disposizioni urgenti in materia di economia circolare, intervenendo, tra l'altro, su alcuni aspetti relativi a settori disciplinati da regimi di responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR), al fine di rafforzarne il funzionamento e di valorizzarne il ruolo nel perseguimento degli obiettivi di circolarità.

Il CONOE, in quanto Consorzio ex-lege istituito con la funzione di organizzare, controllare e monitorare la filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, ritiene che la fase di conversione in legge del decreto-legge possa rappresentare un'opportunità per intervenire anche sulla filiera di propria competenza, rafforzando il modello di responsabilità estesa del produttore già esistente, assicurando condizioni più adeguate al suo efficace funzionamento e pienamente conformi alle previsioni dell'art. 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE.

Vale la pena ricordare, in proposito, che in Italia la raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti ha registrato una crescita nel corso degli anni grazie al modello organizzativo introdotto dall'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale filiera riveste un ruolo significativo nel perseguimento degli obiettivi di economia circolare e di decarbonizzazione, anche in considerazione del fatto che il principale mercato di sbocco dell'olio vegetale esausto rigenerato è rappresentato

dalla produzione di biocarburanti, impiego promosso dal PNIEC ed individuato come azione strategica per la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

In questo quadro, assume particolare rilievo la possibilità di assicurare alla filiera un sistema di finanziamento adeguato alle esigenze operative, all'evoluzione normativa e ai mutamenti del contesto di riferimento, quale condizione per consolidare i risultati raggiunti e rafforzare ulteriormente le attività di raccolta e valorizzazione degli oli e dei grassi esausti in ottica di circolarità.

Il contributo ambientale, unica forma di finanziamento del consorzio, è definito negli importi dall'art. 10 della Legge 154/2016 e mai aggiornato a causa di una complessa procedura che prevede l'adozione di un decreto interministeriale, in luogo della possibilità di autodeterminazione prevista per la quasi totalità dei sistemi EPR come disciplinata dall'art. 237 del D.lgs. 152/2006.

L'esiguità di risorse rischia di compromettere l'operatività del consorzio e limitarne i risultati in termini di raccolta e rigenerazione del rifiuto, specie con riferimento all'attività di supporto ai Comuni per la raccolta del rifiuto domestico.

Su questi presupposti sono incentrate le proposte illustrate di seguito.

Proposte per la determinazione del contributo ambientale per oli e grassi vegetali e animali esausti

I sistemi della Responsabilità Estesa del Produttore nella filiera degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, si sostengono finanziariamente su di un contributo ambientale definito per via normativa dall'articolo 10 della Legge 154/2016; tale disposizione individua il valore del contributo ambientale in relazione alle diverse tipologie di prodotti, nonché - tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire rifiuti - le esclusioni dall'ambito di applicazione del contributo per alcune tipologie di prodotti[1].

[1] [1] *Più nel dettaglio, è il comma 1, del richiamato art. 10 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire i valori del contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del D. Lgs. n. 152/2006 nelle seguenti misure:*

Si tratta di una condizione di specialità di questa filiera, che impone una rigidità nella definizione dei valori di contributo ambientale, a differenza di molti altri consorzi e sistemi EPR posti viceversa nelle condizioni di determinare autonomamente il valore del contributo ambientale sulla base delle specifiche esigenze contingenti, in ossequio ai criteri dell'art. 237 del d.lgs. 152/06.

Infatti, l'articolo 10, al comma 4, prevede che **la congruità del contributo e dei costi di riscossione** sia verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE che provvede secondo quanto previsto dall'art. 233, comma 11, del d.lgs. 152/2006. Il medesimo comma stabilisce che il valore del contributo rimanga invariato fino all'adozione del decreto di modifica di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del richiamato d.lgs. 152/2006.

In tale prospettiva l'art. 233, comma 10, del d.lgs. 152/ 2006 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive **al fine di garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio ex-lege e dei sistemi autonomi di cui al comma 9 del medesimo articolo.**

Si rappresenta che dalla data di entrata in vigore del contributo ambientale (1° luglio 2017) ad oggi, tale decreto non è mai stato adottato da parte del Ministro dell'ambiente, nonostante i valori di contributo ambientale continuino a fondarsi su condizioni di mercato del prodotto immesso e su valutazioni relative ai costi di gestione legati all'operatività della filiera profondamente diverse dalle attuali, risalenti ormai a 10 anni fa. Basti pensare alla lievitazione inflattiva registrata nell'ultimo decennio, all' accresciuta necessità comunicazionale delle attività

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.
Nello stesso modo, è il successivo comma 3, del medesimo art. 10 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire le esenzioni dall'applicazione del contributo come segue:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

consortili, all'azione informativa che i Consorzi svolgono anche per la raccolta del "rifiuto domestico" ed alla necessità e volontà di svolgere attività di ricerca settoriale che in passato non si riteneva qualificante. Inoltre, si evidenziano le nuove attività delegate ai sistemi consortili dall'articolo 178-ter in tema di raccolta di informazioni e digitalizzazione delle stesse.

Tali condizioni limitano drasticamente il potenziale di attività proprio di qualsiasi modello di Responsabilità Estesa del Produttore, poiché le poche risorse a disposizione non sono sufficienti ad un pieno svolgimento delle funzioni istituzionali che la normativa ambientale attribuisce al Consorzio ex-lege CONOE e al sistema autonomo Renoils, in riferimento ad esempio al potenziamento della raccolta, alle attività di comunicazione rivolte ai cittadini, alla prevenzione, alla completa digitalizzazione dei dati sull'immesso al consumo.

Per tali ragioni, si propone di intervenire in sede di conversione del DL con un intervento normativo volto a sanare le incongruenze dell'attuale procedura, apportando opportune modifiche all'articolo 233 del d.lgs. 152/2006 e, conseguentemente, all'articolo 10 della Legge 154/2016. In particolare, la proposta emendativa, in allegato al presente documento, interviene a modifica dell'attuale disciplina per la determinazione del contributo ambientale per oli e grassi vegetali ed animali esausti demandando la revisione annuale del contributo ambientale, al pari di quanto già avviene sostanzialmente in tutte le altre filiere soggette ad un regime di EPR, al Consorzio ex-lege d'intesa coi sistemi autonomi, che lo comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La procedura proposta, infatti, fa salva una opportuna funzione di verifica in capo al Ministero dell'ambiente, prevedendo che lo stesso verifichi entro i successivi 60 giorni la congruità dell'aggiornamento e, nel caso di verificata incongruità o mancata intesa, possa procedere alla rideterminazione.

Tale modifica allineerebbe la procedura di determinazione del contributo ambientale prevista per il settore degli oli e grassi vegetali ed animali esausti a quella già vigente per gli altri regimi EPR, secondo i criteri degli articoli 178-ter e 237 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 8-bis della direttiva 2008/98/CE.

Per tali ragioni, CONOE e Renoils d'intesa con le categorie interessate, hanno condiviso la necessità di semplificare il procedimento di aggiornamento dei valori di

contributo, ferme restando le tipologie soggette a contributo e le fattispecie di esclusione previste all'articolo 10 della Legge 154/2016.

ALLEGATO
Proposte di emendamento

EMENDAMENTO N. 1 – Determinazione autonoma del contributo ambientale per oli e grassi vegetali e animali esausti - Modifica all'art. 233 del d.lgs. 152/2006

All'art. 4 del D.L. 177/2026, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'articolo 233 del d.lgs. 152/2006, comma 10, lettera d), dopo le parole «di cui al comma 1» le parole «, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei Consorzio.» sono sostituite dalle seguenti:

«A tal fine, il Consorzio di cui al comma 1 d'intesa con i soggetti di cui al comma 9 determina annualmente in aggiornamento, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 178-ter, comma 4, l'ammontare del contributo necessario per garantire l'equilibrio di gestione e l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3 e lo comunica, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo, secondo i criteri di cui all'articolo 178-ter, comma 3 e all'articolo 237, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e per gli impieghi di cui all'articolo 237, comma 5 del medesimo decreto legislativo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifica entro i successivi 60 giorni la congruità dell'aggiornamento e ove non ritenga congruo il contributo determinato o nel caso di mancata intesa tra il Consorzio di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 9 provvede, entro e non oltre tale termine, a nuova determinazione. Il Consorzio di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 9 si conformano alle indicazioni del Ministero ed applicano, nell'esercizio finanziario successivo, il contributo come rideterminato.»

EMENDAMENTO N. 2 – Coordinamento normativo del contributo ambientale oli e grassi - Modifica all'art. 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154

All'art. 4 del D.L. 177/2026, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. All'art. 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'entità del contributo viene verificata con cadenza annuale da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed aggiornata ai sensi dell'articolo 233 comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»